

LE IDEE DEGLI ALTRI

Recensione a
“La minaccia. Contributo allo studio
delle modalità della condotta penalmente rilevante”
Roma, 2013, pp. 313, di GIAN LUIGI GATTA

1. La recente opera intitolata «*La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*», pubblicata dallo studioso milanese Gian Luigi GATTA nella prestigiosa collana «*I Libri*» di *Archivio Penale*, rappresenta un documentato tentativo di individuare con rigore metodologico e dogmatico il nucleo di *tipicità oggettiva* della condotta minatoria, che possa costituire una guida interpretativa nell’ambito delle numerose fattispecie di parte speciale contenenti un siffatto elemento costitutivo o aggravatore.

L’intento perseguito dal valente allievo di Giorgio MARINUCCI consiste nel porre rimedio e freno all’attuale deriva giurisprudenziale, la quale tende viepiù a qualificare in termini di ‘minaccia’ un qualsivoglia comportamento o atteggiamento dal quale sia – in concreto e ‘a valle’ – derivata una qualche *coazione* psicologica, a prescindere dalla natura intrinsecamente intimidatoria e minatoria dell’atto umano ‘a monte’. Non è, infatti, infrequente imbattersi in massime giurisprudenziali secondo cui sarebbe ‘minaccia’ «*qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore di un male o danno ingiusto*», massime in cui, sostanzialmente, sembra confondersi indebitamente il *mezzo* (azione) con il *risultato* (evento), giungendo all’erronea inferenza per la quale *minaccioso* sarebbe ogni comportamento dal quale sia derivato l’*effetto tipico* della minaccia, ossia il timore e il senso di soggezione.

A fronte di siffatta tendenza interpretativa, ammonisce l’Autore, solo il recupero di una nozione determinata e tassativa di ‘minaccia’ consentirà di rispettare pienamente i principî di frammentarietà ed *extrema ratio* fondanti il nostro diritto penale e, in definitiva, il principio stesso di legalità (*nullum crimen sine lege*); ciò nella più profonda convinzione che il sistema criminale non sia vocato a tutelare, sempre e purchessia, determinati beni giuridici *tipici* (anche mediante prassi applicative ai limiti dell’analogia *in malam partem*), ma sia destinato a punire e prevenire solo determinate aggressioni *tipiche* ai beni medesimi, secondo lo schema *lato sensu* del reato ‘a forma vincolata’ (*rectius*, dell’illecito *modale*).

Il *casus belli* di tale ricerca è rappresentato dalla novella dell’anno 2012 in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, laddove il legislatore ha distinto la *costrizione* di cui alla concussione (art. 317 c.p.) dalla *induzione*

indebita ex art. 319-*quater* c.p., così ammettendo espressamente come non tutte le ipotesi di pressione o condizionamento psichico rientrano nella nozione di ‘minaccia-costrizione’ *stricto sensu*.

Come precisato dall’Autore mutuando un’espressione di PECORARO ALBANI, l’intera indagine *in subiecta materia* verrà effettuata partendo dal presupposto che «l’unico criterio di cui ci si può avvalere per stabilire il concetto di minaccia [sia] quello del riferimento al diritto positivo», affermazione che non può non richiamare alla memoria il monito di Giorgio MARINUCCI, secondo il quale l’indagine sulla «Colpa per inosservanza di leggi» si sarebbe dovuta condurre – come poi, d’altra parte, avvenne – «alla luce del solo diritto positivo» (G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, 51).

In effetti, l’indagine condotta da Gian Luigi GATTA si presenta ben presto connotata da tre profili teorico-metodologici: da un lato, l’ancoraggio al diritto positivo, con solo qualche isolata incursione nella percezione sociale e ‘culturale’ dei fenomeni giuridici; dall’altro lato, l’ambizione di rinvenire un nucleo concettuale unitario della ‘minaccia’ giuridicamente rilevante, secondo un approccio squisitamente intra-ordinamentale; infine, l’attenzione pressoché esclusiva per il fatto tipico obiettivo, con una sostanziale *epoché* nei confronti del *subjektiver Tatbestand*.

2. Nella prima parte dell’opera, intitolata «*La minaccia nell’ordinamento giuridico: tra tutela dell’integrità psichica e della libertà di autodeterminazione*», l’Autore del testo consolida le basi della propria ricerca, affrontando partitamente gli elementi di tipicità ed offensività della minaccia penalmente rilevante, anche alla luce del fondamentale e significativo parallelo con la disciplina civilistica in tema di *vizî* della volontà a contrarre.

In particolare, nel primo capitolo vengono sinteticamente illustrati i tre ambiti del diritto civile in cui viene in rilievo la ‘minaccia’, vale a dire la libertà in sede negozial-contrattuale, la libertà nell’esercizio del possesso e la tutela aquiliana della libertà morale.

Nel secondo capitolo, riconosciuto che la minaccia in senso penalistico nasce per ‘gemmazione’ dal tronco concettuale della *vis*-violenza (sotto forma di *vis animo illata*), l’Autore del testo illustra compiutamente una bipartizione generale che accompagnerà, in filigrana, l’intera opera monografica, ossia la distinzione tra minaccia-fine e minaccia-mezzo.

La *minaccia-fine* (o minaccia fine a se stessa) trova espressione prototipica nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 612 c.p., che si realizza – volendo richiamare l’affresco del CARRARA – «quando, senza proporsi alcun altro fine tranne quello di atterrire, s’intima ad altri un male ingiusto» (CARRARA, *Pro-*

gramma del Corso di Diritto Criminale. Parte Speciale, IV, VII ed., Firenze, 1904, 201). Allorquando, poi, tale condotta venga reiterata nel tempo o cagioni una vera e propria malattia nel corpo o nella mente, verranno in rilievo le figure del maltrattamento e delle lesioni personali.

La *minaccia-mezzo*, invece, ricorre allorquando la condotta intimidatoria (che già *ex se* rilevarebbe a mente dell'art. 612 c.p.) viene perpetrata al fine di coartare la volontà del soggetto passivo e ottenere un *aliud facere*, come nel caso della violenza privata, dell'estorsione, della rapina o della violenza sessuale.

A fronte di tale bipartizione, lo studioso milanese avverte la necessità di individuare e distinguere i differenti beni giuridici posti in pericolo dalle due forme di 'minaccia'.

Con particolare riferimento alla minaccia-fine, al di là delle più risalenti ricostruzioni teoriche (per le quali tale condotta avrebbe compromesso i beni dell'onore o della pubblica tranquillità), si stagliano nel panorama dottrinale contemporaneo due tesi fondamentali, secondo le quali siffatta minaccia lederebbe la tranquillità e serenità individuale, ovvero la libertà di autodeterminazione della persona.

Qui giace forse il profilo di maggiore originalità dell'opera di Gian Luigi GATTA, in cui l'Autore si discosta notevolmente dalla *communis opinio*, proponendo una nuova e convincente ricostruzione del bene giuridico tutelato: ovvero, la minaccia-fine (in breve, quella dell'art. 612 c.p.), a dispetto dell'attuale collocazione topografica all'interno del codice penale, andrebbe ricollocata tra i delitti contro l'incolumità individuale, *sub specie* 'incolumità psichica', e non già tra i delitti contro la libertà morale. A tal proposito, soccorrerebbero i seguenti argomenti:

i) la minaccia sorge come 'costola' concettuale della violenza, tanto, per l'appunto, da essere tradizionalmente definita quale *vis animo illata*. Pertanto, se la violenza trova quale bersaglio l'incolumità *fisica*, parallelamente la minaccia conculca l'incolumità *psichica* del soggetto passivo. Al contempo, se la compromissione duratura dell'incolumità (fisica o psichica) conduce alla fattispecie delle lesioni personali, la compromissione transeunte dell'incolumità può essere suddivisa in due tronconi, secondo ch'essa riguardi l'integrità fisica (in tal caso ricorrendo le percosse) ovvero l'integrità psichica, ricorrendo la minaccia *ex art.* 612 c.p.;

ii) ed ancora, com'è noto, in numerose fattispecie di parte speciale il legislatore accosta in binomio i due concetti di 'violenza' e 'minaccia', quasi fossero una *hendiadys*, dal che dovendosene ricavare che, per 'minaccia', si intende quella condotta che, aggredendo la psiche del soggetto passivo, sia in qualche

modo parificabile – in termini di offensività e di disvalore – alla violenza fisica;

iii) al di là della collocazione topografica nella Sezione III (“*Delitti contro la libertà morale*”), la formulazione letterale dell’art. 612 c.p. richiama un fenomeno intrinsecamente aggressivo e insidioso, che presenta un *quid pluris* rispetto alla semplice compromissione della tranquillità e serenità dell’individuo. Qui potrebbe aggiungersi: così come il blando appoggio del palmo sulla gota dell’avversario non può integrare le percosse, essendo *ex se* inidoneo ad arrecare anche il più transeunte dolore e potendo, tutt’al più, integrare un’ingiuria reale (quale gesto di scherno), parimenti la semplice molestia per l’altrui serenità non può assurgere a quella lesione dell’integrità psichica posta a fondamento della minaccia-fine.

Orbene, l’originale presa di posizione in punto di ‘bene giuridico protetto’ consente al penalista milanese di cogliere, già nel cuore vivo della propria opera, un importante frutto della ricerca, che costituirà poi la *stella polare* per l’intero prosiegua dell’indagine: e cioè la conclusione per cui il legislatore, allorché introdusse la fattispecie di minaccia ex art. 612 c.p., intese punire solo le condotte effettivamente aggressive per l’integrità psichica (*aujourd’hui*, anche in attuazione delle disposizioni costituzionali ed internazionali che prescrivono la tutela di tale bene giuridico), relegando invece nelle figure contravvenzionali ex artt. 659 e 660 c.p. le più blande ipotesi di turbativa all’altrui tranquillità interiore. Diversamente argomentando, ossia ponendo a fondamento dell’art. 612 c.p. la tutela ‘generica’ della serenità individuale, non si potrebbe cogliere un chiaro *discrimen* tra la minaccia e le condotte meramente moleste o petulanti.

Quanto, poi, alla figura della minaccia-mezzo, una volta individuato nella libertà morale (o di autodeterminazione) il bene giuridico tutelato, l’Autore del testo passa in rassegna le principali ipotesi delittuose in cui viene in rilievo la lesione di un siffatto bene, dai delitti contro la libertà morale *tout court* (artt. 610, 611, 612-*bis* c.p.), la personalità individuale (artt. 600, 600-*bis*, 601, 600-*ter*, 603-*bis* c.p.), la libertà personale (art. 609-*bis* c.p.) ed altre figure di reato di cui alla parte speciale e alle leggi complementari, fattispecie in cui il concetto di ‘minaccia’ assume le più cangianti e variegate vesti di tipicità ed offensività nel più ampio *arc-en-ciel* dell’aggressione all’altrui integrità psichica.

Proprio la scoperta della copiosissima presenza della condotta intimidatoria nelle più disparate fattispecie delittuose impone, dunque, la ricerca di un concetto unitario di ‘minaccia’, alla luce del diritto positivo e del *lebende Recht*, che valga per ogni fattispecie in cui la minaccia venga in rilievo quale elemento costitutivo ovvero quale circostanza aggravante.

Tale è, dunque, il proposito perseguito da Gian Luigi GATTA nel prosieguo della propria interessante ricerca.

3. Nella seconda parte dell'opera, intitolata «*Requisiti della rilevanza giuridica della minaccia: diritto penale e civile a confronto*», l'Autore del testo procede ad una disamina analitica degli elementi essenziali della minaccia penalmente rilevante.

In primis, innanzi alla summenzionata tendenza della giurisprudenza a qualificare in termini di 'minaccia' un qualsivoglia comportamento o atteggiamento dal quale *segua* una qualche intimidazione della vittima, si rende opportuno distinguere concettualmente la *causa* (ossia la condotta intrinsecamente minatoria) dall'*effetto* (ossia il timore in capo al soggetto passivo). Ed infatti, ben precisa l'Autore, «solo confondendo l'effetto con la causa è possibile identificare una minaccia in ogni fatto che generi timore».

A tal proposito - e ciò risulta di cardinale importanza per il prosieguo della ricerca - v'è minaccia solo ove sussista *timor ab homine* o *metus ab extrinseco*. Ove, invece, il *metus* sia *intrinsecus* (ad esempio, il timore di perdere un rapporto sentimentale) oppure *extrinsecus* ma non dipendente dall'azione umana (ad esempio, il timore di un terremoto o di altra calamità naturale), non può sussistere minaccia penalmente rilevante.

La minaccia, inoltre, esibisce una struttura sostanzialmente triadica, che vede intrecciarsi tre figure soggettive: l'autore, il 'bersaglio' (ossia il possibile destinatario del male ingiusto minacciato) e la vittima (quest'ultima potendo o meno coincidere con il bersaglio).

Ciò posto, ai fini della punibilità, è necessario che la vittima possa percepire in qualche modo la minaccia a carico proprio od altrui; in caso contrario (ad esempio, qualora la vittima sia un soggetto in istato comatoso o di incapacità totale), non può realizzarsi il pericolo per il bene giuridico della integrità psichica. In questi ultimi casi, tutt'al più, potranno ricorrere altre e differenti fattispecie di reato le quali prevedano, per l'appunto, l'approfittamento di un'altrui condizione di incapacità (ad esempio, la riduzione in ischiavitù ex art. 600, co. 2, c.p., o la violenza sessuale su incapace ex art. 609-bis, co. 2, n. 1, c.p.), oppure proprio il cagionare lo stato di altrui incapacità (art. 613 c.p.).

L'Autore, poi, svolge un'ampia ed approfondita disamina circa la possibilità che le tre qualità soggettive dell'autore, del 'bersaglio' e della vittima, vengano rivestite da una persona giuridica, tema di estrema attualità e complessità che risulta, nell'opera, ampiamente tematizzato e sviscerato.

Dopo avere affrontato il problema della minaccia esercitata da un terzo o per il tramite di un terzo, lo studioso milanese esamina l'ipotesi di una minaccia

palesata ad una vittima, ma avente come bersaglio un soggetto *diverso* rispetto alla vittima: in questo caso, proprio adottando una concezione restrittiva della minaccia, quale condotta che non compromette genericamente la serenità e tranquillità della vittima, ma che è concretamente idonea ad incidere sulla sua integrità psichica, è necessario che il ‘bersaglio’ terzo intrattenga con la vittima della minaccia una relazione talmente stretta, da rendere possibile un pregiudizio psichico a carico della vittima.

Altro caso problematico è quello in cui vi sia coincidenza tra l'autore e il bersaglio della vittima, allorquando cioè il male minacciato sia destinato a colpire l'autore stesso della minaccia, ad esempio sotto forma di suicidio o atti di autolesionismo. A tal proposito, la giurisprudenza penale riconosce comunemente efficacia intimidatoria a siffatte condotte, in specie nei casi di minaccia di atti autolesionistici al cospetto di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, il che può eventualmente integrare i delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p.

Proprio la ‘minaccia’ del suicidio o di atti autolesionistici rappresenta, per Gian Luigi GATTA, uno straordinario *banco di prova* in cui sperimentare la tesi fondamentale sottesa all'intera opera: è pur vero che la prospettazione di tali eventi può comportare, in capo ad una vittima di media sensibilità, un turbamento e uno scotimento d'animo anche profondi; tuttavia, proprio una nozione ‘ristretta’ di minaccia – unica nozione compatibile con il dato normativo e con la *ratio legis* – non consente di parificare *de plano* siffatte ipotesi ai casi ‘classici’ di minaccia. Ed infatti, la prospettazione del proprio suicidio o di atti di autolesionismo non risulta generare nella vittima una intimidazione parificabile ai casi di danno ingiusto prospettato a carico della vittima medesima. D'altra parte, come notò anche il MANZINI su tale aspetto, il suicidio o l'autolesionismo altrui è, dal punto di vista della vittima, un male ‘etico’ ma non già un male giuridico, poiché esso non intacca alcun interesse giuridicamente tutelato in capo alla vittima.

Proprio gli eccessi giurisprudenziali *in subiecta materia*, dunque, impongono allo studioso un'approfondita ricerca circa i *veri contorni* della minaccia penalmente rilevante, giacché lo stesso buon senso insegna che non ogni minaccia incute timore e non ogni timore è incusso da minaccia. A titolo esemplificativo, ben può darsi che un cittadino, pedinato da un nomade attorniato da piccoli fanciulli ed invocante aiuto, si senta in profondo disagio o, addirittura, in istato di turbamento. Ma ciò non potrebbe, per ciò solo, condurre il nomade ad una condanna per minaccia reale.

Ecco, dunque, che il timore *altruistico*, ossia quello in capo a colui il quale tema per l'incolumità del suo stesso ‘aggressore’, non può essere parificato al

timore *egoistico* che sta alla base dell'art. 612 c.p., a meno di non volere applicare analogicamente e *in malam partem* la figura criminosa *de qua*. Un caso differente, invece, si verifica allorquando la minaccia di suicidio o di autolesionismo provenga da soggetto che sia legato alla vittima da relazione familiare od affettiva, nel qual caso, in effetti, tale prospettazione, ove seria e concreta, può essere direttamente idonea a minare l'integrità psichica della vittima medesima, al pari dei casi di minaccia avente a bersaglio un familiare od un amico della persona offesa.

Nel quinto capitolo della seconda parte, l'Autore del testo affronta un tema assai articolato e complesso, ossia la natura *ingiusta* del male oggetto di minaccia; ciò prediligendo, come già sopra accennato, un approccio squisitamente intra-procedimentale, fra diritto penale e diritto civile.

A tal riguardo, nell'ambito civilistico, per 'male ingiusto' - ad esempio rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex artt. 1434 e 1435 c.c. - si intende la lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, sul calco concettuale di quanto statuisce l'art. 1322, co. 3, c.c., in tema di contratti atipici.

Nell'ambito penalistico, poi, l'art. 612 c.p. contiene il riferimento al 'danno ingiusto' il quale, al di là della differenza lessicale, deve ritenersi sovrapponibile al concetto civilistico di 'male ingiusto'.

Sul punto, un ulteriore fecondo banco di prova è rappresentato da quella variegata costellazione di casi in cui il 'male' minacciato sia costituito dall'interruzione di un rapporto sentimentale od affettivo. In tali ipotesi, invero, la giurisprudenza è molto cauta nell'affermare che siffatta prospettazione possa integrare la minaccia penalmente rilevante, e l'Autore del testo condivide siffatta cautela: nei casi *de quibus*, infatti, potrà parlarsi tutt'al più di un *abuso* o di un *profittamento* del vincolo sentimentale od affettivo, ma non già di una prepotente prevaricazione rispetto all'integrità psichica della vittima.

D'altra parte, lo stesso legislatore ha forgiato specifiche figure criminose e specifiche sanzioni per le ipotesi di *abuso* od *approfittamento* dell'altrui condizione di debolezza o soggezione psicologica, ad esempio introducendo il delitto di circonvenzione di incapaci. Se, però, il codificatore, in ossequio ai principî di frammentarietà ed *extrema ratio*, ha ritenuto, ad esempio, di sanzionare specificamente l'approfittamento di un altrui stato di bisogno, oppure delle passioni o dell'inesperienza di un minorenni, ovvero ancora dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona (cfr. art. 643 c.p.), ciò vuol dire che, al di fuori di tali speciali ipotesi, non è possibile fare rientrare, e.g. nella fattispecie dell'estorsione, una condotta di abuso non estrinsecantesi nella vera e propria minaccia; a meno di non voler aprire la 'finestra' ad un og-

getto che, deliberatamente, il legislatore aveva deciso di lasciare ‘frammentariamente’ *fuori dalla porta*.

Lo stesso è a dirsi allorché il soggetto agente minacci alla vittima un comportamento omissivo, in assenza di un obbligo giuridico di *facere* (si pensi al caso della persona che, dopo avere spontaneamente accolto il cugino presso la propria abitazione, pur non essendovi tenuto, prospetti improvvisamente al parente la ‘revoca’ della propria accoglienza): anche in tal caso, una siffatta prospettazione, ove ad esempio strumentalizzata per l’ottenimento di un profitto personale, non potrà sfociare nella sussistenza della minaccia penalmente rilevante, potendo tutt’al più integrare una diversa ed autonoma figura di reato, costruita dal legislatore nelle forme dell’*abuso* o dell’*approfittamento* (si pensi all’approfittamento della situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, menzionato dall’art. 600, co. 2, c.p., ovvero all’abuso delle altrui difficoltà economiche o finanziarie di cui al delitto di usura ex art. 644, co. 3, c.p.).

Effettuate tali premesse, il penalista milanese affronta più approfonditamente il tema cruciale della ‘ingiustizia’ del male o del danno prospettato, non senza premettere che anche un tale concetto, avente natura esclusivamente normativa, dovrà essere saldamente inchiavardato allo *zoccolo duro* del solo diritto positivo.

In questa prospettiva, in via di prima delibazione, deve intendersi ‘ingiusto’ quel male che possa definirsi *contra jus*, ossia antigiuridico e *non giustificato* da alcuna disposizione dell’ordinamento. Ad esempio, non avrà caratteri illecitamente estorsivi la condotta del cliente che si rechi in banca, chiedendo il miglioramento delle proprie condizioni contrattuali, *pena* il trasferimento del proprio conto corrente presso altro istituto di credito: in tal caso, l’ipotesi prospettata dall’agente rappresenta senza dubbio un ‘male’ per la filiale bancaria (ossia, la perdita di un cliente), ma non assume i caratteri dell’ingiustizia, giacché l’utente ha sempre e in ogni momento il diritto di mutare il proprio istituto di credito di fiducia.

Volendo, poi, accedere ad una nozione ‘positiva’, è senza dubbio ‘ingiusto’ quel danno che, *ex se*, sarebbe fonte di una responsabilità civile o penale, o comunque troverebbe una quale ‘sanzione’ in un altro ramo dell’ordinamento (si pensi alle ipotesi di invalidità del negozio giuridico).

In effetti, la nozione di ‘ingiustizia’ quale contrarietà al giure si attaglia senza problemi alla nozione di ‘minaccia-fine’, la quale, come detto, prescinde da una effettiva coartazione della libertà morale della vittima.

Maggiori problemi sorgono, invece, in tema di minaccia-mezzo, in cui si verifica uno sdoppiamento tra il male prospettato e la condotta (*facere, non face-*

re o pati) che si impone al soggetto passivo: in tal caso, v'è minaccia non solo allorquando l'evento prospettato sia intrinsecamente ingiusto, ma anche laddove si abusi di un diritto o di un potere, onde ottenere un profitto sproporzionato ed esorbitante, secondo la 'relazione tra scopo e mezzo' (*Zweck-Mittel-Relation*) approfondita da GOLDSCHMIDT e FRANK. Si potrebbe dire: allorquando un soggetto eserciti una propria situazione giuridica soggettiva legittima, onde però ottenere un risultato aberrante, eccessivo o intrinsecamente riprovato, l'ordinamento cessa di riconoscere tutela alla situazione giuridica medesima, secondo uno schema che potrebbe essere ricondotto da un lato all'abuso del diritto (come di seguito si vedrà), dall'altro lato allo sviamento di potere. In tal caso, il soggetto attivo, pur non agendo a rigore *contra jus*, opera comunque *non jure*, donde la configurabilità della minaccia penalmente rilevante.

Traendo le fila del discorso, con estrema chiarezza espositiva l'Autore dispiega il problema giuridico sotto forma di una quadriade concettuale:

i) ove si prospetti un male '*giusto*' per perseguire un fine *giusto*, non potrà mai sussistere la minaccia illecita («*se non mi restituisci la somma di danaro che mi devi, agirò contro di te per il recupero del credito*»);

ii) di converso, la prospettazione di un male *ingiusto* per il perseguimento di un fine parimenti *ingiusto* integrerà sempre, tendenzialmente, la minaccia penalmente rilevante («*Se non mi paghi il 'pizzo', ti brucerò il negozio*»);

iii) alcuni problemi sorgono allorquando si prospetti un male *ingiusto* per il perseguimento di un fine *giusto* («*Se non mi restituisci la somma di danaro dovutami, ti brucerò il negozio*»); salvo eccezioni, tuttavia, l'ordinamento non tollera l'uso della violenza e della minaccia per l'esercizio di situazioni giuridiche pur tutelate *ex lege*, donde la punibilità delle condotte di 'ragion fattasi' (cfr. artt. 392 e 393 c.p.) o addirittura l'integrazione del delitto di estorsione laddove vi sia una enorme sproporzione tra il diritto esercitato e il male ingiusto minacciato. In definitiva, può tendenzialmente affermarsi che, nel nostro sistema giuridico, il fine *non* giustifica i mezzi, al di fuori di quei casi di assoluta necessità e urgenza in cui il soggetto agente non ha altro strumento di difesa se non il compimento di atti offensivi (si pensi alla legittima difesa o allo stato di necessità);

iv) infine, qualora venga prospettato un male '*giusto*' per il perseguimento di un fine *ingiusto* o comunque sproporzionato («*se non mi concedi un rapporto sessuale, agirò contro di te per il recupero di un credito pecuniario che vanto effettivamente nei tuoi confronti*»), l'eventuale assenza di una ragionevole relazione tra il fine ed il mezzo *colorerà* di ingiustizia anche il danno prefigurato e, in via derivata, l'intera condotta materiale.

In relazione a quest'ultima ipotesi, l'istituto che viene in rilievo è quello dell'abuso del diritto', il quale risulta *expressis verbis* recepito dal codice civile, laddove all'art. 1438 c.c. si statuisce: «*la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti*».

A tal proposito, siffatta ingiustizia può avere natura *qualitativa*, allorquando il vantaggio preteso dal soggetto agente non abbia diretta attinenza con il diritto fatto valere («*se non mi cedi il brevetto dell'invenzione che hai appena escogitato, ti licenzio per legittima riduzione del personale*»), ovvero natura *quantitativa*, allorquando il vantaggio, pur avendo una qualche attinenza con il diritto esercitato, risulti comunque sproporzionato ed eccessivo («*se non mi dai in pegno il tuo pacchetto azionario di € 15 mln., agisco esecutivamente per il recupero del mio credito di € 1 mln.*»).

Sul punto, però, Gian Luigi GATTA effettua una doverosa precisazione e distinzione: se la sproporzione *qualitativa* è idonea a fondare un'eventuale contestazione di minaccia penalmente rilevante, altrettanto non può valere per i casi di sproporzione *quantitativa*. In quest'ultima ipotesi, infatti, il soggetto agente non esercita una forma di prevaricazione in senso stretto, bensì dimostra tutt'al più di voler abusare di un'altrui situazione di difficoltà, il che integra il differente concetto di *approfittamento/abuso* che sta alla base di fattispecie incriminatrici differenti rispetto all'aggressione intimidatoria: si pensi alla circonvenzione di incapace e all'usura, il cui nucleo criminologico e di tipicità è radicalmente differente rispetto alle figure di reato commesse con minaccia. Prova ne sia che, nel sistema civile, l'approfittamento di un'altrui situazione di bisogno può sfociare, tutt'al più, nella rescissione del contratto, ma non già nel suo annullamento.

L'Autore, poi, si interroga circa un ulteriore quesito fondamentale, e cioè se il 'diritto' menzionato dall'art. 1438 c.c. in tema di 'abuso del diritto' debba essere inteso, restrittivamente, quale 'diritto soggettivo', ovvero, genericamente, quale situazione giuridica soggettiva, compresi i poteri di natura pubblicistica e le mere facoltà. A tal proposito, se appare corretto fare rientrare nella citata disposizione l'abuso di un *potere*, non può invece ammettersi l'estensione dell'art. 1438 c.c. all'esercizio di una mera *facoltà*: in quest'ultimo caso, infatti, si è al cospetto di una situazione soggettiva che non può essere immediatamente (e isolatamente) azionata in giudizio e il cui esercizio non è vincolato, dall'ordinamento, al perseguimento di un determinato scopo o alla sussistenza di pre-condizioni (si pensi alla 'minaccia' di non partecipare ad un'assemblea condominiale).

Terminando la disamina circa la natura 'ingiusta' del male minacciato, lo stu-

dioso milanese ritiene opportuno effettuare un'ultima interessante chiosa in merito al *discrimen* tra la concussione ex art. 317 c.p. e la nuova figura dell'induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-*quater* c.p.

Sul punto, la *communis opinio* recentemente cristallizzatasi in giurisprudenza sostiene che vi sia concussione nei casi di minaccia di un male intrinsecamente ingiusto, mentre vi sarebbe induzione indebita nei casi di prospettazione di un male in sé giusto. L'Autore, tuttavia, non condivide siffatta opinione, giacché in entrambe le ipotesi criminose «*l'abuso del potere pubblico [...] imprime pur sempre lo stigma dell'ingiustizia al male che il privato, costretto o indotto che sia, intende evitare con la dazione di denaro o altra utilità*».

A questo punto, il *discrimen* tra le due fattispecie deve essere ricercato altrove, e ciò a dire che vi sarà concussione allorquando la condotta del pubblico ufficiale assuma le vesti di una vera e propria minaccia-*prevaricazione*, mentre vi potrà essere induzione indebita (con la correttezza del privato 'indotto') allorquando la condotta del pubblico ufficiale, pur comportando una qualche forma di pressione psicologica, non assuma le forme di una *prevaricazione* in senso proprio.

Se la concussione, per dirla con la scultorea metafora del CARRARA, è - etimologicamente e letteralmente - lo *scotimento* dell'albero per farne cadere i frutti, a questo punto potrà sussistere siffatta ipotesi delittuosa solo laddove la libertà morale del privato sia aggressivamente *coartata*; di contro, sussisterà la lieve induzione indebita laddove la volontà del privato sia solo influenzata, anche pesantemente, ma non *prevaricata* coattivamente. Nel primo caso, il privato compie un'azione che non avrebbe giammai realizzato ove non fosse stato concusso, ricorrendo così una vera e propria *sopraffazione* del volere; nel secondo caso, il privato, pur avvertendo la soggezione derivante dal pubblico potere, *vuole* in certo modo la propria azione, «allettato dalla prospettiva di una qualche utilità resa possibile (*occasionata*) proprio dall'abuso di potere del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), *con il quale è sceso a patti*», ricorrendo così una *negoiazione* (non integralmente spontanea e 'serena', ma comunque) *illicita*. In quest'ultima ipotesi, il privato, pur subendo una qualche influenza nel proprio decidere, non è destinatario di una lesione (*rectius*, messa in pericolo) della propria integrità psichica e libertà di autodeterminazione; *a contrariis*, se una tale lesione sussistesse, il privato non sarebbe certo correo ex art. 319-*quater*, cpv., c.p., bensì persona offesa del delitto concussivo.

Nel sesto ed ultimo capitolo dell'opera, Gian Luigi GATTA affronta il tema della «*forma e attitudine offensiva della minaccia*», cercando dapprima di individuare le tre principali ragioni per le quali la giurisprudenza tende ad ab-

bracciare una nozione irragionevolmente estesa di ‘minaccia’: *in primis*, il fatto che la legge non fornisca una espressa definizione di siffatto istituto, a fronte di un uso comune assai ampio del sostantivo ‘minaccia’ («...*minaccia di piovere!*»); *in secundis*, il fatto che, nella realtà degli eventi, le condotte intimidatorie assumano spesso le forme più peculiari e molteplici, tra cui senza dubbio la c.d. ‘minaccia implicita’, la quale rappresenta la figura più insidiosa e problematica, vieppiù ove essa si accompagni, in sede processuale, a forme altrettanto pericolose di ‘alleggerimento probatorio’; in ultima istanza, il fatto che, nella prassi giudiziaria, non sia stata ben delucidata la differenza tra minaccia, abuso, profittamento dell’altrui debolezza e induzione psichica.

A fronte del più volte stigmatizzato ricorso ad una nozione *omnibus* di ‘minaccia’, in cui l’attenzione tende perlopiù a concentrarsi sull’effetto di ‘timore’ (a valle), piuttosto che sulla natura intrinsecamente intimidatoria del mezzo (a monte), il penalista milanese propone una duplice direttrice di ricerca, volta a restituire alla condotta minatoria una dimensione *lato sensu* ‘a forma vincolata’: da un lato, si tratta di approfondire il *discrimen* tra *metus ab extrinseco* e *metus ab intrinseco*; dall’altro lato, si rende necessario meglio chiarire i profili di *offensività* della minaccia, affrontando i problemi connessi alla credibilità della condotta intimidatoria e alla gravità del male minacciato.

Sotto il primo profilo, risulta opportuno indagare ulteriormente i contorni del fatto tipico di ‘minaccia’ e i suoi rapporti con le fattispecie di reato ‘contigue’. In particolare, l’Autore del testo rappresenta come la *zona grigia* bisognosa di maggiore tematizzazione sia quella giacente tra la minaccia-costrizione *stricto sensu* e le forme di pressione psicologica estranee alla minaccia, lungo il criminale – come già detto – tra *metus ab extrinseco* e *metus ab intrinseco*.

A tal proposito, al fine di esperire utilmente una doverosa *actio finium regundorum* e di licenziare un nuovo originale contributo alla teoria generale della minaccia, lo studioso ritiene indispensabile procedere all’analisi delle note oggettive della condotta minatoria, idonea ad incutere timore dall’esterno, a compromettere l’integrità psichica del soggetto passivo e, nella minaccia-mezzo, anche a coartare la sua libertà di autodeterminazione.

Senza dubbio, il maggiore stimolo alla ricerca sorge dall’osservazione di quella deriva giurisprudenziale che ricomprende nella nozione *de qua* la c.d. ‘minaccia implicita’, ivi compresi i comportamenti allusivi e ammiccanti, sino a qualificare in termini di violenza privata la condotta di un noto pregiudicato che si limiti ad invitare il querelante alla remissione della querela sporta.

Sul punto, la nozione ristretta e tassativa di ‘minaccia’ propugnata da Gian Luigi GATTA non appare *prima facie* compatibile con una fenomenologia così esangue e sfilacciata, in cui seri dubbî sorgono sulla natura realmente *ab*

extrinseco del *metus*; sennonché lo stesso Autore, con profondo realismo, ammette come, nella nostra esperienza giuridica, vi siano forme di minaccia ‘velata’ senza dubbio meritevoli di sanzione: si pensi solo al *metus* connesso all’ostentata appartenenza di una persona ad una nota banda criminale.

A questo punto, le uniche ipotesi di ‘minaccia implicita’ suscettibili di essere sussunte nel paradigma dell’art. 612 c.p. (e poi, a valle, nelle variegati fattispecie di minaccia-mezzo) sono quelle in cui sia comunque riscontrabile un «*minimum* di comportamento minatorio» da parte del reo; la forza allusiva ed ammiccante, in altri termini, deve pur sempre estrinsecarsi in un *fatto* umano materiale, idoneo a rappresentare un comportamento prevaricante. Qualora, invece, non sia superata una siffatta soglia di *fatticità*, non potrà parlarsi tecnicamente di una minaccia penalmente rilevante, potendo tutt’al più venire in rilievo altre e differenti fattispecie criminose. Questo – conclude il penalista della Scuola milanese – «è il prezzo da pagare alla fedeltà ai principi».

Volendo, dunque, effettuare un *excursus* dei vari ‘gradi’ di *metus*, da quello assolutamente *ab intrinseco*, sino alle ‘zone grigie’ confinanti con il *metus ab extrinseco*, l’Autore del testo enuclea una serie di ipotesi gradate, dispiegate secondo un efficace *climax* ascendente:

i) il *timore interno* o auto-procurato, frutto di autosuggestione e radicalmente alieno all’area della minaccia penalmente rilevante (si pensi al caso del soggetto che sposi una donzella, temendo *dentro di sé* che il diniego alle nozze possa indurre la medesima al suicidio);

ii) la *minaccia putativa*, ovvero l’erronea convinzione che altri stia minacciando, anch’essa estranea al concetto di ‘minaccia’, a meno che la ‘putatività’ non sia indotta dallo stesso soggetto agente, ad esempio per scherzo, avvantaggiandosi poi dolosamente del fatto che la vittima, non cogliendo la burla, abbia agito nell’erronea convinzione di subire un’intimidazione;

iii) il *timore reverenziale*, non espressamente indotto con una condotta specifica e puntuale, ma frutto comunque di una oggettiva relazione di soggezione o subordinazione (di diritto o di fatto): sul punto, in sede civile, l’art. 1437 c.c. esclude che il *solo* timore reverenziale costituisca causa di annullamento del contratto. Dal punto di vista penalistico, anche in tal caso, soccorre il principio di necessaria *fatticità*, sì che potrà esservi minaccia penalmente rilevante solo allorquando il soggetto *riverito* ponga in essere atti materiali tali da *esteriorizzare* e *fattualizzare* quello che, in caso contrario, costituirebbe un suo semplice *status* d’autore. In effetti, il timore reverenziale si colloca nella ‘zona grigia’ tra minaccia e abuso, degradando in quest’ultima nozione ove esso sia oggetto di mero e ‘passivo’ *approfittamento*, privo di ulteriori condotte materialmente costrittive (nel qual caso potranno sussistere differenti ipotesi delit-

tuose, quali la circonvenzione di incapace, l'usura o anche la truffa, in presenza degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie);

iv) la '*minaccia ambientale*' (nel cui *genus* è annoverabile anche la *species* della 'concussione ambientale'), ossia la minaccia incarnata in 'mezze parole', espressioni allusive o atteggiamenti che acquisiscono significato minatorio in connessione con un determinato contesto sociale, specie se caratterizzato da illegalità diffusa. In tal caso, ci si chiede se il significato intimidatorio della condotta debba risiedere sempre e solo *all'interno* della comunicazione (verbale o reale), oppure se esso possa essere ritratto - in tutto o in parte - dal contesto in cui l'azione si è avverata. Sul punto, l'Autore del testo assume una posizione assai netta e chiara: ove l'intento prevaricatore si estrinsechi in una condotta positiva ed empiricamente apprezzabile, non v'è ragione per escludere che il *significato* (sociale e giuridico) della medesima venga filtrato dal giudice attraverso un corredo ermeneutico 'a tutto tondo', comprendente anche il contesto personale e sociale in cui la condotta sia stata serbata. Ciò, si badi, sempre che - come detto - l'osservatore esterno sia posto in condizioni di afferrare una condotta positiva e *fattiva* del soggetto agente, al di là della pura *cogitatio*, giacché in caso contrario rifluiremmo nelle summenzionate ipotesi di *metus ab intrinseco*, la cui punibilità a titolo di 'minaccia' comporterebbe una inaccettabile deriva verso un diritto penale d'autore.

Ove tali riflessioni, relative al *genus* della 'minaccia ambientale', vengano calate nella *species* della 'concussione ambientale', non pochi stimoli interpretativi affiorano dalla ricerca del *discrimen* tra vera e propria prevaricazione prepotente (rientrante nel paradigma della concussione ex art. 317 c.p.), induzione indebita non prevaricatrice (oggi punita dall'art. 319-*quater* c.p.) e accordo corruttivo ex artt. 318 e 319 c.p., secondo che vi sia un'effettiva coartazione della volontà del privato, ovvero una pressione psicologica 'non coartante', ovvero ancora un 'libero' scambio illecito di favori.

Proprio l'introduzione della nuova figura di induzione indebita ex art. 319-*quater* c.p. - con amputazione ed asportazione della condotta induttiva dall'alveo concussivo dell'art. 317 c.p. - consente a Gian Luigi GATTA di decretare la 'morte' della concussione ambientale, destinata a rifluire nell'area dell'induzione indebita o, nei casi più blandi, in una vera e propria corruzione; ciò non senza osservare una certa *schizofrenia* della giurisprudenza, la quale da un lato largheggia nel configurare la minaccia ambientale di tipo mafioso (proprio in virtù di considerazioni di *tipo d'autore*), dall'altro lato applica con grande parsimonia la figura della concussione ambientale, optando più volentieri per l'applicazione della fattispecie corruttiva, implicante anche la punibilità del soggetto privato.

Lo studio sulla minaccia si chiude, infine, con un'ultima indagine circa i criteri per l'individuazione della condotta minatoria, emergendo sul punto un ulteriore dilemma fondamentale: al fine di cogliere la vera tipicità dell'intimidazione sopraffattrice, sotto forma di credibilità/serietà della minaccia e gravità del male prospettato, ci si deve limitare a ricorrere ad un criterio *oggettivo* puro, rinviante alla figura del 'destinatario medio della minaccia'? Oppure è necessario assumere un criterio anche *soggettivo*, che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, comprese le condizioni e le qualità del soggetto attivo e del soggetto passivo? Volendo mutuare un interrogativo provocatorio: l'ordinamento giuridico tutela anche i soggetti particolarmente paurosi, suscettibili di subire un condizionamento psichico anche al cospetto di mali insignificanti loro abilmente prospettati?

Sul punto sembrerebbe soccorrere la disposizione civilistica dell'art. 1435 c.c., secondo la quale «*la violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone*», disposizione che condusse Emilio BETTI ad affermare che «*il diritto non ha ragione di assumere la tutela dei paurosi e dei vili di fronte a minacce da loro credute*».

In effetti, la citata disposizione del codice civile viene tradizionalmente interpretata in senso per lo più oggettivistico, ricorrendo alla figura dell'*uomo medio*, e ciò al deliberato fine di preservare la certezza del traffico giuridico (e, dunque, anche l'affidamento dei terzi) rispetto a pericolose derive soggettivistiche; in punto di 'gravità del male' minacciato, poi, la dottrina civilistica rinvia ad un criterio applicativo misto, al contempo oggettivo e soggettivo. Sul punto, va precisato che, ove non sussistano i rigorosi elementi della violenza-minaccia invalidante (ad esempio, perché il contraente ha subito un'influenza psicologica solo a cagione delle proprie personalissime peculiarità caratteriali), potrà residuare una responsabilità risarcitoria in capo al soggetto terzo, ferma restando la validità ed efficacia (anche *erga omnes*) del negozio giuridico intercorso.

Ciò posto, lo studioso milanese si interroga circa la declinazione strettamente penalistica dei criteri di credibilità della minaccia e di gravità del male prospettato, giungendo alle seguenti conclusioni: se nel diritto civile la protezione del contraente 'debole' deve contemperarsi alla certezza del traffico e alla tutela dell'affidamento altrui, donde una nozione particolarmente ristretta della minaccia invalidante il contratto (cfr. art. 1435 c.c.), il sistema penale esige una più pregnante tutela giuridica anche per i soggetti più deboli, nell'ottica della protezione dei beni fondamentali della persona. Laddove, dunque, il

bene giuridico dell'integrità psichica sia posto in pericolo, anche a cagione delle speciali condizioni della vittima, non v'è ragione di escludere la punibilità del soggetto agente che, in ipotesi, abbia dolosamente profittato di tale situazione, sempreché la condotta costringiva si estrinsechi - come già detto - in un comportamento materiale dotato di intrinseca offensività.

Quanto poi al requisito della gravità del male minacciato, soccorre sul punto un dato normativo ineludibile, e cioè il fatto che la 'gravità' venga mentovata dal legislatore quale mera circostanza aggravante (art. 612, co. 2, c.p.) e, dunque, quale elemento accessorio e meramente eventuale, che il diritto vivente interpreta in chiave mista oggettiva-soggettiva.

In conclusione, recita la chiusa dell'opera, la tutela penalistica dell'integrità psichica intende abbracciare anche quella *fetta* di popolazione che il diritto civile non sembra integralmente proteggere (quantomeno in chiave di caducazione del negozio giuridico), così da indurre l'Autore a concludere icasticamente il proprio scritto con le parole che seguono: «*a noi pare, insomma, che la legge penale debba tutelare anche i 'paurosi'*».

GABRIELE CIVELLO